

## **D.Lgs. 81/08: Vademecum in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Lo svolgimento dell'attività all'interno degli studi professionali costringe ad un numero crescente di adempimenti.

Fra questi, oltre agli obblighi in materia di privacy e antiriciclaggio, gli studi professionali devono anche provvedere a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro., come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, di seguito, illustriamo brevemente gli adempimenti indispensabili.

Il Datore di Lavoro (art. 2 lett. b), ossia il soggetto titolare che, a seconda del tipo e dell'assetto organizzativo, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa, è tenuto ad adempiere agli obblighi in materia. In caso di associazione professionale, tutti i titolari assumono la veste di datore di lavoro.

L'art. 2 lett. a del d.lgs 81/2008 introduce una nozione di lavoratore molto ampia: infatti si intende per lavoratore: "la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi". Dunque il Professionista che ha nella sua struttura anche solo un praticante deve assolvere gli obblighi del d.lgs 81/08.

### **ADEMPIMENTI**

Il titolare dello studio professionale con all'interno una struttura che impiega lavoratori (anche tirocinanti e/o stagisti) è tenuto a:

- 1) Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)
- 2) Documento stress lavoro correlato e valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri e in stato di gravidanza
- 3) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- 4) Eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)
- 5) Nominare il Medico Competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria
- 6) Effettuare le visite periodiche di sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla prassi e dal DVR
- 7) Definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze
- 8) Erogare adeguata formazione ed informazione dei dipendenti

**1) Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)**

(in caso di inosservanza, arresto da 3 a 6 mesi – sanzione da 3.071,27 a 7.862,44 euro)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti nel posto di lavoro e, all'esito, redigere un documento contenente le misure di prevenzione attuate per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Questo per gli studi professionali significa avere:

- a) verificato l'organizzazione, con l'identificazione delle figure aziendali con compiti e responsabilità in materia di sicurezza e salute, delle mansioni svolte dai lavoratori, dei percorsi formativi, della documentazione in possesso dell'azienda relativa a impianti, attrezzature, agenti chimici e luoghi di lavoro;
- b) analizzato i rischi per la salute e la sicurezza generici, specifici e trasversali (quali stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e lavoratori diversamente abili, rischio legionella) presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività;
- c) redatto, successivamente ai punti a) e b), il conseguente documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e un programma integrato delle misure di miglioramento per la sicurezza e salute da intraprendere con indicazione delle relative scadenze e responsabili dell'attuazione.
- d) provvedere alla revisione periodica del documento, di consuetudine ogni 4 anni, salvo che non ci siano modifiche dei luoghi di lavoro, dell'organigramma della sicurezza, delle mansioni e/o dei rischi associati all'attività lavorativa.

**2) Documento stress lavoro correlato e valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri e in stato di gravidanza**

(in caso di assenza, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro)

- a) ART. 28 - effettuare o aggiornare la valutazione specifica per rischio stress lavoro correlato con cadenza biennale
- b) D.LGS. 151/2001 - nel caso di lavoratrici di genere femminile, effettuare la valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri e in stato di gravidanza e provvedere agli aggiornamenti con cadenza biennale

### **3) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

(in caso di inosservanza, arresto da 3 a 6 mesi – sanzione da 3.071,27 a 7.862,44 euro)

L'RSPP è figura professionalmente qualificata che individua i fattori di rischio, elabora le misure di prevenzione e protezione, predispone i programmi di formazione e di informazione dei lavoratori.

Le possibilità per adempiere a tale obbligo sono:

- a) Assunzione dell'incarico di RSPP direttamente dal datore di lavoro – in questo caso il datore di lavoro dovrà svolgere un corso di formazione, di 16 ore, per Aziende classificate a RISCHIO BASSO. Inoltre, dovrà sottoporsi, a cadenza quinquennale, ad un modulo di aggiornamento.
- c) Nominare annualmente un RSPP esterno con incarico scritto, che deve possedere i requisiti specifici e deve aggiornare periodicamente le proprie competenze e ha il compito di evidenziare mancanze o anomalie nella sicurezza e proporre soluzioni. In questo caso il Datore di Lavoro è così esonerato dall'obbligo di formazione continua per RSPP.

### **4) Eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

(in caso di inosservanza del coinvolgimento del RLS, si applica l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro - Art. 55, co. 5, lett. e) D.Lgs. 81/2008)

I lavoratori hanno il diritto e la facoltà di nominare l'RLS che si può esercitare in due modi:

- a) Elezione di un RLS interno (cioè un dipendente viene eletto formalmente dai suoi colleghi), che dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore e aggiornamenti periodici a seconda di quanto definito nel CCNL. In caso di elezione interna, deve essere data comunicazione all'INAIL di data e nominativo del RLS.
- b) Nel caso mancata elezione di RLS interno, il datore di lavoro potrà avvalersi della richiesta di nomina di un RLST "Territoriale", in genere un funzionario sindacale, richiedendone l'assegnazione all'organismo paritetico (ente di raccordo tra sindacati datoriali e di lavoratori).

### **5) Nominare il Medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria**

(in caso di mancata nomina, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro- Art. 55, co. 5, lett. d, D.lgs. 81/2008)

Nominare annualmente un Medico del lavoro per verificare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni loro attribuite, per verificare l'idoneità dei luoghi di lavoro in materia di igiene e salute e per gestire le eventuali procedure di sorveglianza sanitaria.

## **6) Effettuare le visite periodiche di sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla prassi e dal DVR**

(in caso di inosservanza, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro - Art. 55, co. 5, lett. c, D.lgs. 81/2008)

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori addetti all'uso sistematico o abituale dei videoterminali per 20 ore o più a settimana, in relazione ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Con la sorveglianza sanitaria, si ottiene, per ciascun lavoratore esposto a rischi specifici, il giudizio di idoneità alla mansione: si tratta di un certificato medico rilasciato dal medico del lavoro.

## **7) Definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze**

(in caso di assenza, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro - Art. 55 co. 5 lett. a) D.Lgs.81/08)

Il datore di lavoro deve:

- designare gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla lotta antincendio ed evacuazione, che devono frequentare idonei corsi di formazione ed addestramento e gli aggiornamenti periodici;
- definire un piano di emergenza o, in alternativa, le procedure per la gestione delle emergenze,
- riportate in forma sintetica su una planimetria insieme alle altre informazioni necessarie (es. ubicazione quadro elettrico, estintori, ecc.);
- dare informazione ai lavoratori sul contenuto del piano di emergenza/procedure e sui nominativi degli addetti alle squadre di emergenza;
- assicurare agli addetti alle squadre di emergenza l'addestramento per l'attuazione del piano/procedure per la gestione delle emergenze.

## **8) Erogare adeguata formazione ed informazione dei dipendenti**

(in assenza della formazione, anche per un solo lavoratore, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro- Art. 55, co. 5, lett. c, D.lgs. 81/2008)

A seguito dell'accordo quadro Conferenza Stato-Regioni del dicembre 2011, che ha specificato i contenuti della formazione, è obbligatorio formare tutti i lavoratori (non solo quelli assunti a tempo indeterminato o determinato, ma anche collaboratori co.co.pro, tirocinanti, stagisti, ecc.

Per gli studi professionali è prevista una formazione obbligatoria (uguale per i lavoratori di tutte le aziende) di 4 ore ed una formazione specifica di 4 ore, che varia in base al settore di appartenenza dell'azienda ed alle mansioni svolte.

Per i lavoratori degli studi professionali, i principali rischi trattati sono:

*Formazione generale – 4 ore*

Concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza.


*Formazione specifica – 4 ore*

A seconda dei rischi realmente presenti in azienda, si dovranno trattare questi argomenti:

Rischi infortuni; Elettrici generali; Attrezzature; Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI; Organizzazione del lavoro; Ambienti di lavoro; Stress lavoro correlato; Movimentazione manuale di carichi; Segnaletica; Emergenze; Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; Procedure esodo e incendi; Procedure organizzative per il primo soccorso; Incidenti e infortuni mancati; Altri rischi.

Cordialità.

Ing. Fabrizio Martini



Sintesi degli obblighi formativi previsti per gli Studi Professionali considerati a rischio basso:

| DESTINATARI   | DURATA CORSO DI FORMAZIONE   |
|---|--|
| RSPP (Assunzione dell'incarico direttamente dal datore di lavoro) | 16 ore una tantum + aggiornamento periodico  |
| RLS (Assunzione dell'incarico di RLS da parte di un dipendente)   | 32 ore una tantum + aggiornamento periodico  |
| ADDETTI PRIMO SOCCORSO  | 12 ore: teorico 8 ore e pratico 4 + aggiornamento periodico  |
| ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE                                | 4 ore + aggiornamento periodico  |
| TUTTI I LAVORATORI  | 4 ore una tantum: corso di formazione generale: 4 ore una tantum<br>4 ore una tantum: corso di formazione specifica rischio basso<br>+ aggiornamenti periodici ogni 5 anni |

#### DOCUMENTI E PRINCIPALI ADEMPIMENTI RIFERIBILI AL D.LGS. 81/08

##### SEDE OPERATIVA

- Organigramma per la sicurezza
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Dichiarazione di svolgimento dei compiti di RSPP del datore di lavoro + attestato corso RSPP ovvero Verbale/lettera di nomina dell'RSPP con sua accettazione + attestato corso per RSPP o, alternativamente, lettera di incarico RSPP esterno
- Accettazione dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) + Attestato di partecipazione al corso per RLS, altrimenti, verbale di mancata nomina
- Nomina addetto/i al primo soccorso e antincendio + Attestato dei corsi ed eventuali aggiornamenti
- Piano di emergenza/evacuazione
- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (ad es. detersivi per pulizie)
- Documentazione relativa all'informazione e formazione dei lavoratori
- Estintori di tipo e numero adeguato
- Illuminazione di emergenza
- Cartellonistica di sicurezza: "Vietato fumare", "Cassetta o pacchetto di primo soccorso", "Impianto sotto tensione" per quadro elettrico

##### IMPIANTO ELETTRICO

- Schema, Dichiarazione di conformità e progetto di impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge 46/90 (e attuale DM 37/08);

##### IMPIANTO MESSA A TERRA

- Schema e progetto, dichiarazione di conformità, revisioni ogni 5 anni.